



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Bors. n. 351/P/2013

SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio "Mobilità Urbana"

Via M. Spadolà n° 56 - 97100 Ragusa Tel. 0932/676771 Fax 0932/248826
e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Prot. 21/P

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con precedenti ordinanze nr. 411T del 21/09/12 e nr. 483T del 05/11/2012 sono stati istituiti in via sperimentale fino alla data del 30 giugno 2013, per le motivazioni in esse descritte, i seguenti provvedimenti viabilistici:

- a) divieto di sosta permanente (0-24) sull'intero lato destro di via Archimede nel tratto compreso tra la via P.Anselmo/N. Colajanni e la via Carducci, in direzione verso quest'ultima;
- b) divieto di fermata sul lato destro di via Archimede nei tratti compresi tra la via Carducci e il civico 61 e tra la via Palma di Montechiaro e la rotatoria posta all'intersezione tra le vie Archimede, P.Anselmo, N.Colajanni, Leoncavallo, E.C.Lupis;
- c) sosta consentita per un massimo di 60 minuti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i gironi feriali, sul lato destro di via Archimede nel tratto compreso tra il civico 61 e la prospiciente intersezione con via Palma di Montechiaro;

CONSIDERATO che durante il periodo di sperimentazione è emerso un crescente utilizzo degli stalli destinati alla sosta a tempo di via Archimede, soprattutto durante gli orari di apertura delle varie attività commerciali limitrofe, degli uffici della Montepaschi Serit e di quelli del Centro per l'Impiego di Ragusa di via Empedocle (ex Ufficio del Lavoro), si ritiene di mantenere definitivamente i provvedimenti su descritti;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo è finalizzato a garantire la tutela della sicurezza delle persone, delle cose e nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

- a) di vietare la sosta permanentemente (0-24) sull'intero lato destro di via Archimede nel tratto compreso tra la via P.Anselmo/N. Colajanni e la via Carducci, in direzione verso quest'ultima;
- b) di vietare la fermata sul lato destro di via Archimede nei tratti compresi tra la via Carducci e il civico 61 e tra la via Palma di Montechiaro e la rotatoria posta all'intersezione tra le vie Archimede, P.Anselmo, N.Colajanni, Leoncavallo, E.C.Lupis;
- c) di consentire la sosta per un tempo massimo di 60 minuti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i gironi feriali, sul lato destro di via Archimede nel tratto compreso tra il civico 61 e la prospiciente intersezione con la via Palma di Montechiaro;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Il Comando della Polizia Municipale, di concerto con l'U.T.C., disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Ragusa, lì 1 luglio 2013



*Il Dirigente
dott. Giuseppe Puglisi*